

peschereccio; 3.2.3. Fondo di rotazione per la proprietà diretto coltivatrice; 3.3. *Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali*; 3.3.1. Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo; 3.4. *Ministero dello sviluppo economico*; 3.4.1. Fondo per l'innovazione tecnologica limitatamente agli interventi cofinanziati dalla UE e dalle Regioni – Aree depresse e programmazione negoziata; 3.4.2. Fondo per l'innovazione tecnologica; 3.5. *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*; 3.5.1. Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR)

1. Premessa

La Corte dei conti, ai sensi degli artt. 23 e 24 della legge n. 559 del 1993, riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta dagli Organismi che gestiscono, al di fuori dell'Amministrazione dello Stato, fondi di rotazione costituiti con disponibilità tratte sul bilancio dello Stato (art. 23) e sull'andamento e sui risultati delle gestioni fuori bilancio (art. 24), cui appartengono, come è noto, anche i fondi di rotazione gestiti direttamente dalle Amministrazioni interessate ed ai quali per legge si applicano le norme relative alle gestioni fuori bilancio (legge n. 1041 del 1971).

Dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria 2003 (art. 93, comma 2), che ha soppresso tutte le gestioni fuori bilancio, la Corte riferisce, con riguardo alle fattispecie di cui all'art. 24, esclusivamente sui fondi di rotazione non aboliti per esplicita deroga normativa.

La presente trattazione ha ad oggetto tutti i fondi di rotazione in essere, tenuto conto della bipartizione prevista dalla legge (artt. 23 e 24).

Si ritiene altresì utile rappresentare i diversi fondi per settori omogenei di intervento, sulla base delle priorità e delle finalità delle leggi istitutive, con l'avvertenza che, in taluni casi, la ripartizione che segue tiene conto dell'aspetto prevalente (a titolo esemplificativo, il *Fondo per l'innovazione tecnologica*, gestito dal Ministero dello sviluppo economico, è inquadrato tra le misure per la riduzione degli squilibri territoriali ancorché interessi anche il settore della ricerca).

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, Fondo unico di Venture Capital, Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di Start Up - SIMEST S.p.A.; Fondo rotativo per le imprese per interventi a favore dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità, Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle medie e grandi imprese – Invitalia S.p.A. Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia); Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione – Foncooper; Fondo per la concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese - Mediocredito Centrale S.p.A.

SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE

Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo - Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE ED ALLA RICERCA SCIENTIFICA

Fondo Rotativo per il sostegno alle Imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) - Cassa Depositi e Prestiti; Fondo Speciale Ricerca Applicata (FSRA) - Intesa SanPaolo; Fondo di rotazione per l'incremento della produttività – UBI Banca; Fondo Agevolazioni alla Ricerca (FAR) – Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

MISURE PER LA RIDUZIONE DEGLI SQUILIBRI TERRITORIALI

Fondo destinato alla concessione di finanziamenti per agevolare lo sviluppo del settore turistico e termale nelle aree depresse nel Mezzogiorno – Invitalia S.p.A. Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia); Fondo speciale di rotazione per l'acquisizione di aree ed urbanizzazioni (Regioni-Enti locali), Fondo per le demolizioni delle opere abusive - Fondo rotativo per l'attivazione della progettualità degli Enti locali e territoriali - Cassa Depositi e Prestiti; Fondo per l'innovazione tecnologica, Ministero dello sviluppo economico; Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (finanziamenti nazionali e finanziamenti UE) - Ministero dell'economia e delle finanze.

SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA ED ALLA PESCA

Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, Fondo centrale per il credito peschereccio, Fondo di rotazione per la proprietà diretto coltivatrice, Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

SOSTEGNO AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Fondo per la concessione di crediti finanziari destinati alla cooperazione economica e monetaria in campo internazionale finalizzata allo sviluppo - Artigiancassa S.p.A..

SOSTEGNO ALLA RICOSTRUZIONE ED ALLO SVILUPPO DEI BALCANI

Fondo Venture Capital - Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est Europeo - FINEST S.p.A.; Fondo per l'attività di microcredito nell'area balcanica - UniCredit.

SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIA CINEMATOGRAFICA

Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche per il sostegno all'imprenditoria cinematografica - Artigiancassa S.p.A..

SOSTEGNO SOCIALE

Fondo per il credito ai giovani, Fondo per il credito per i nuovi nati (dal 2009); Fondo per la casa; Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura - Consap S.p.A..

TUTELA DELL'AMBIENTE

Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra - Cassa Depositi e Prestiti.

2. Fondi di rotazione sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 23 della legge n. 559 del 1993**2.1. Artigiancassa S.p.A.**

2.1.1. Fondo per la concessione di crediti finanziari destinati alla cooperazione economica e monetaria in campo internazionale finalizzata allo sviluppo

Dall'8 novembre 2004 la gestione dei Fondi di cui all'art. 26 della legge n. 227 del 1977 e agli articoli 6 e 7 della legge n. 49 del 1987, la quale prevede la concessione di crediti finanziari agevolati a favore dei Paesi in via di sviluppo nel quadro della cooperazione italiana bilaterale, di cui è responsabile il Ministero degli affari esteri, è affidata ad Artigiancassa S.p.A., subentrata al Mediocredito Centrale, in qualità di Istituto finanziario gestore.

Il contratto di servizio tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione III – Rapporti finanziari internazionali ed Artigiancassa S.p.A., è stato rinnovato in data 25 novembre 2010, con una durata di 6 anni, con decorrenza 1 gennaio 2011.

A questi occorre aggiungere anche il *sottoconto*, istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 84 del 2001, recante finanziamento di progetti proposti dalle Regioni italiane nei Paesi dell'Area balcanica per interventi di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo.

- **CREDITI DI AIUTO ALLO SVILUPPO (ART. 6)**

La legge n. 49 del 1987, art. 6, disciplina la cooperazione italiana con Stati, Banche Centrali ed Enti di Stato dei Paesi in via di sviluppo, per la realizzazione di progetti e programmi che rispondono alle finalità della legge stessa.

I crediti di aiuto sono corrisposti a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui alle leggi n. 227 del 1977, art. 26 e n. 49 del 1987, art. 6, sottoconto per i crediti agevolati.

La concessione dei crediti di aiuto è preceduta da accordi tra il Governo italiano ed i Governi dei Paesi in via di sviluppo beneficiari.

La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri valuta le iniziative da finanziare sotto l'aspetto politico e tecnico-economico, trasmettendo al Comitato direzionale l'indicazione degli interventi ritenuti suscettibili di finanziamento. Acquisito il parere del Comitato direzionale, su proposta del Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze autorizza l'Istituto finanziario gestore a stipulare la convenzione finanziaria, ad erogare il finanziamento, a curare i rientri e le eventuali ristrutturazioni e gli annullamenti dei debiti.

Nell'esercizio in esame l'Artigiancassa S.p.A., è stata autorizzata a concedere 10 nuovi crediti di aiuto ai seguenti paesi: Afghanistan (2), Ecuador, El Salvador, Etiopia, Nicaragua, Niger, Perù, Territori Palestinesi e Vietnam, per un ammontare cumulativo di circa euro 122,5 milioni (10 crediti per 60,3 milioni di euro nel 2012).

Infine, sono state stipulate 5 Convenzioni Finanziarie rispettivamente con i governi dell'Albania (4) e del Vietnam, per un ammontare complessivo pari ad euro 37,7 milioni (6 convenzioni per euro 176,8 milioni nel 2012).

La disponibilità del Fondo al 1° gennaio 2013 ammontava a euro 2.659.346.034; le erogazioni sono state pari ad euro 66,3 milioni.

Nel corso dell'anno, sulla base delle previsioni dell'Accordo multilaterale del 25 gennaio 2013 e del relativo Accordo bilaterale del 6 marzo 2013, è stata attuata la ristrutturazione del debito della Repubblica dell'Unione del Myanmar per un importo complessivo di euro 4.268.361.

Tenuto conto di uscite diverse dalle erogazioni, dei rientri di capitale e di altri rientri, le disponibilità al 31 dicembre 2013 ammontano ad euro 2.659.384.555; il disavanzo di gestione è pari a circa 17,8 milioni di euro.

- **CONCESSIONE DI CREDITI AGEVOLATI ALLE IMPRESE ITALIANE PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DELLA LORO QUOTA DI CAPITALE DI RISCHIO IN IMPRESE MISTE (JOINT VENTURES) DA REALIZZARSI NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO (ART. 7)**

I crediti agevolati sono dei finanziamenti agevolati concessi alle imprese italiane ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49 del 1987, per il parziale rifinanziamento (fino al 70 per cento) della loro quota di capitale di rischio di imprese miste da realizzarsi nei Paesi in via di sviluppo.

La normativa attuativa, ad oggi in vigore, della suddetta legge è rappresentata dalla delibera CIPE n. 92 del 2009 e dalle delibere del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo n. 164 del 2009 e n. 108 del 2012.

I suddetti crediti sono corrisposti a valere sulle disponibilità del "Fondo rotativo di cui alle leggi n. 227 del 1977 e n. 49 del 1987, art.7, sottoconto per i crediti agevolati.

In merito alla concessione dei finanziamenti, spetta alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri avviare la valutazione dell'iniziativa, che include, tra l'altro, un'istruttoria svolta dall'Istituto finanziario gestore. In particolare, Artigiancassa S.p.A. provvede ad effettuare, in prima istanza, la valutazione dell'affidabilità economico-finanziaria dell'impresa richiedente, sia in generale, sia in rapporto all'iniziativa.

La stessa Direzione generale sottopone i risultati della propria valutazione, unitamente a quelli relativi all'istruttoria dell'Istituto bancario gestore, al Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo che esprime il proprio parere in merito.

Successivamente, su proposta del Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze autorizza l'Istituto finanziario gestore a concedere il finanziamento agevolato.

Quest'ultimo provvede, quindi, a stipulare il contratto di finanziamento con l'impresa beneficiaria, ad effettuare l'erogazione del credito ed a curare la gestione dei rientri.

Nell'anno 2013 non è stata sottoposta alcuna nuova iniziativa all'approvazione del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo né sono state ricevute autorizzazioni ad impegnare fondi relativi a nuove iniziative sul sottoconto in esame né, conseguentemente, a stipulare contratti di finanziamento.

Si segnala tuttavia che nel corso dell'anno si è provveduto ad eseguire due valutazioni di proposte progettuali, concernenti la creazione di società miste da attivarsi nel settore del microcredito, rispettivamente in Senegal ed in Ecuador; tali iniziative sono state presentate dalle Amministrazioni competenti al Comitato Direzionale, il quale le ha approvate nel corso del 2014.

Al 31 dicembre 2013 risultano rientri per un totale di euro 696 mila, dei quali euro 689 mila per quota capitale; non sono state invece effettuate erogazioni.

Si è concretizzato un avanzo di gestione di circa euro 7 mila e la consistenza finale al 31 dicembre è pari a euro 109,1 milioni.

2.1.2. Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche per il sostegno all'imprenditoria cinematografica

La disciplina degli interventi pubblici di sostegno alle attività cinematografiche per i film di interesse culturale è stato oggetto nel 2004, ad opera del d.lgs. n. 28, di un'ampia riforma, il cui avvio è stato ritardato da successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 12 del richiamato d.lgs. n. 28 è stato istituito il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche cinematografiche, nel quale sono affluite le risorse presenti nei soppressi Fondi che erano stati istituiti dalle leggi n. 1213 del 1965, n. 819 del 1971, n. 378 del 1980 e n. 153 del 1994, gestiti dalla Sezione di credito cinematografico e teatrale della BNL S.p.A., che ha continuato ad operare fino al 31 dicembre 2006, come gestione stralcio, in attesa della scelta, a seguito di gara pubblica, del nuovo ente gestore.

In data 30 giugno 2012 il Raggruppamento Temporaneo di Imprese RTI Artigiancassa – BNL, ha sottoscritto, dopo l'emissione del decreto di assegnazione definitiva, la Convenzione per la gestione del Fondo destinato alla produzione, distribuzione ed esportazione di prodotti cinematografici, nonché all'esercizio cinematografico. La durata della convenzione è triennale e decorre dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2015.

L'attività a cui il soggetto Gestore è stato chiamato ad operare nell'anno 2013, ha trovato riferimento normativo nel citato d.lgs. 28 del 2004, nel d.m. 12 aprile 2007 e nel d.m. 8 febbraio 2013, emesso dal MiBACT nel corso del 2013.

Il nuovo d.m. è relativo alla produzione, distribuzione ed esportazione di lungometraggi e cortometraggi nonché progetti per lo sviluppo di film tratti da sceneggiature. Il MiBACT ha deliberato, nel quarto trimestre del 2013, le prime operazioni a valere sul nuovo d.m..

Nel corso del 2013 sono state deliberate 285 agevolazioni, delle quali 103 per produzioni cinematografiche, per complessivi euro 45,1 milioni (112 agevolazioni per euro 22 milioni nel 2012) ed erogate 675 operazioni¹, per complessivi euro 37,4 milioni (644 operazioni per euro 32 milioni nel 2012).

L'art. 20 del d.m. 12 aprile 2007 ha concesso alle imprese di produzione la facoltà di estinguere la propria situazione debitoria, consolidatasi al 31 dicembre 2006, nei confronti del

¹ Delle quali 49 operazioni per "Progetti Speciali", disposte dal MiBACT sulla base di specifici Decreti, per un totale di 8.964.675,92 al 31 dicembre 2013.

Fondo (c.d. “cartolarizzazione”), per finanziamenti ricevuti ai sensi della legge n. 153 del 1994, sulla base di certificazioni rilasciate da idonee società relative ai costi/proventi alla scadenza dei cinque anni dalla data di stipula del contratto. Per quanto attiene ai finanziamenti previsti dal d.lgs. n. 28 del 2004, l’obbligo di accertamento dei costi è previsto, con le medesime modalità, entro 180 giorni dalla data di uscita in sala del film.

Nel corso dell’esercizio 2013 il Gestore ha attivato confronti con il MiBACT al fine di portare a definizione l’attività che è comunque proseguita con lo svolgimento di operatività sostanzialmente residuale.

Per le società per le quali non è stato possibile procedere alla cartolarizzazione per mancata adesione o per quelle in cui ai sensi della legge n. 153 del 1994 le società di certificazione fiduciarie, non sono state messe in grado di espletare l’incarico causa mancata consegna della documentazione da parte dei soggetti beneficiari, sono state attivate o riattivate le iniziative legali.

Si segnala che non è ancora noto l’esito del ricorso straordinario al Capo dello Stato, presentato da una Società, in merito alla non ammissibilità alla procedura di “cartolarizzazione” di finanziamenti concessi per la distribuzione e la esportazione di film di interesse culturale.

Nell’esercizio in esame le erogazioni risultano pari a 37,4 milioni di euro; i rientri di capitale e interessi al Fondo a circa 1 milione di euro.

La disponibilità finale al 31 dicembre è di 5,86 milioni di euro.

2.2. Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell’Est Europeo - FINEST (legge 26 marzo 2001, n. 81, art. 5, comma 2, lettera g)

2.2.1. Fondo *Venture Capital* per l’area balcanica

Il Fondo *Venture Capital* per l’area balcanica è finalizzato al finanziamento di interventi della FINEST S.p.A. per favorire la costituzione di imprese in Albania, Bosnia, Croazia, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo, attraverso l’acquisizione di quote aggiuntive di capitale di rischio (*venture capital*) in società o imprese costituite o da costituire nei suddetti Paesi².

Entro otto anni, le imprese si impegnano a riacquistare la quota sottoscritta da parte della FINEST S.p.A., dando luogo al carattere di rotatività dell’investimento. Il Fondo è operativo dal 2004, sulla base della convenzione stipulata (in data 28 aprile 2004, esecutiva dal successivo mese di luglio) con il Ministero delle attività produttive, con una dotazione iniziale di 6.429.900,00 euro, incrementata di 1.751.960,00 (trasferito alla gestione del Fondo a fine 2005).

Nel corso dell’anno 2013 FINEST ha continuato a promuovere la propria attività di informazione e supporto alle imprese nell’area balcanica, sviluppando canali di collaborazione anche a livello istituzionale.

Tra le iniziative che hanno contraddistinto il 2013 è opportuno menzionare la prosecuzione del progetto ITHREU in Croazia che, avviato in data 1 giugno 2010, ha visto la sua conclusione a dicembre 2013; l’obiettivo del progetto è stato quello di supportare la Croazia nel processo di adesione all’Unione Europea.

Per quanto riguarda il progetto AGRONET, FINEST ha continuato ad esercitare l’attività di gestione e coordinamento quale *lead partner*. Agronet ha avuto come obiettivo la creazione di una struttura dedicata alla definizione di una *governance* di sistema nel settore agroalimentare tra i vari Paesi coinvolti, al fine di armonizzare gli aspetti tecnici, gestionali, finanziari e di servizio favorendo l’internazionalizzazione del sistema e delle imprese.

Da fine 2013 FINEST è stata inoltre coinvolta in nuovo progetto europeo: “*Easy Connecting*”; *lead partner* dell’iniziativa sarà la Regione Veneto. Tema cardine del progetto è il trasferimento delle merci dalla circuitazione su strada ai vettori alternativi non inquinanti.

² Normativa di riferimento: art. 5, comma 2, lett. g) della legge 21 marzo 2001, n. 84, recante “Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell’area balcanica”.

A seguito dei movimenti registrati nel corso dell'anno, il portafoglio delle partecipazioni detenute da FINEST S.p.A. a valere sul Fondo Venture Capital ammonta a complessivi euro 3,9 milioni per complessive 12 società partecipate.

Nell'esercizio in esame è stata effettuata una sola erogazione per circa euro 500 mila e sono rientrati fondi per un totale di euro 681 mila. La dotazione del fondo al 31 dicembre è di 3,7 milioni di euro.

2.3. Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

2.3.1. Fondo rotativo per l'attivazione della progettualità degli Enti locali e territoriali

Istituito dall'art. 1, comma 54 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Fondo rappresenta uno strumento di attivazione della progettualità degli Enti locali e territoriali, per incentivare la realizzazione di progetti effettivamente cantierabili, razionalizzando ed accelerando la spesa per investimenti delle Amministrazioni e degli Enti pubblici.

L'art. 8 del DL n. 67 del 1997 ha ampliato i soggetti beneficiari degli interventi, ammettendo alle anticipazioni (oltre alle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi e Comunità montane) i Consorzi di bonifica e di irrigazione, i Consorzi ai quali partecipano anche altri soggetti pubblici e privati oltre agli Enti locali, le Società per la gestione dei servizi pubblici cui partecipano gli Enti locali e le Aziende speciali di detti Enti.

E' stata prevista la finanziabilità del 100 per cento anziché del 90 per cento dell'importo delle spese tecniche, sempre con il limite che l'anticipazione non possa essere superiore al 10 per cento del costo presunto dell'opera; è stata disposta l'abolizione della prescrizione di restituzione dell'anticipazione obbligatoriamente in unica soluzione; sono stati prolungati i termini massimi per la restituzione dell'anticipazione, da due a quattro anni, se le somme sono finalizzate alla progettazione definitiva e/o esecutiva, e da tre a cinque anni negli altri casi. Successivamente, con circolare n. 1227 del 1998, sono state introdotte innovazioni in merito alle commissioni dovute a titolo di rimborso e a quelle dovute in caso di revoca.

Nel 2013 si è verificato, rispetto all'anno precedente, un aumento delle richieste e delle concessioni di anticipazioni a valere sul Fondo ed una riduzione delle erogazioni. L'ammontare delle concessioni è risultato di circa 5,3 milioni di euro. Le erogazioni hanno registrato un volume pari a circa 1 milione di euro.

Le concessioni ai Comuni con popolazione inferiori ai 5 mila abitanti sono state pari a euro 20 mila; ai Comuni con popolazione tra 5 mila e 50 mila abitanti, pari a euro 50,5 mila; ai Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, pari a euro 4,1 milioni e nessuna concessione ad amministrazioni provinciali.

La legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289), all'art. 70, tenuto conto che a fronte di un incremento delle richieste di accesso non è corrisposto un'analoga capacità dei soggetti beneficiari di realizzare le attività progettuali finanziate, ha inciso nella disciplina del Fondo assegnando alla Cassa margini di maggiore flessibilità, sia con riferimento a quanto attiene all'attività regolamentare, sia per quella operativa.

La dotazione del Fondo è stabilita in 400 milioni di euro, di cui:

- Quota A - 120 milioni di euro per le esigenze inserite nel piano straordinario, di cui all'art. 80, comma 21 della richiamata legge finanziaria 2003, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. In base al disposto dell'art. 9 del DL del 9 novembre 2004, n. 266, convertito nella legge del 27 dicembre 2004 n. 306, il termine di utilizzo dei fondi per la Quota A è scaduto il 31 dicembre 2006;
- Quota B - 168 milioni di euro per esigenze progettuali relative ad opere da realizzarsi nelle aree depresse del territorio nazionale³;

³ Sono aree depresse quelle dichiarate ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali comunitari, di cui agli obiettivi 1 e 2, o che rientrano nelle zone che beneficiano del sostegno transitorio, nonché quelle rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam.

- Quota C - fino a 28 milioni di euro per le spese comprese nel programma infrastrutture strategiche, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. legge obiettivo), non localizzate nelle predette aree depresse;
- Quota D - 84 milioni di euro, quota di risorse non riservata dalla legge (trattasi di una quota che potrà variare in relazione all'effettivo utilizzo delle quote riservate)⁴.

Al 31 dicembre 2013 l'ammontare concesso, ancora vigente, a valere sul Fondo rotativo ammonta a circa 11,5 milioni di euro (di cui circa 4,7 milioni per la quota B e circa 6,8 milioni per la quota D); in pari data lo stock di erogato risulta essere circa 4,2 milioni di euro (di cui circa 2,3 milioni per la quota B e circa 1,9 milioni per la quota D).

2.3.2. Fondo speciale di rotazione per l'acquisizione di aree ed urbanizzazioni (Regioni-Enti locali), legge n. 179 del 1992, art. 5

Presso la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. era stato istituito un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali senza interessi, finalizzati all'acquisizione e all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale, nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare.

A seguito di quanto disposto dal d.lgs. n. 112 del 1998 e dal d.lgs. n. 284 del 1999, che hanno soppresso la Sezione autonoma dell'edilizia residenziale, le funzioni di programmazione e di attuazione degli interventi, relative alla gestione dell'edilizia residenziale, sono state trasferite alle Regioni. In sede di Conferenza Stato-Regioni del marzo 2000 e di successivi accordi di programma tra Regioni e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state quantificate le risorse e disciplinate le modalità ed i tempi di trasferimento alle Regioni.

Con d.m. del 5 dicembre 2003 la titolarità del Fondo è stata trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze, per conto del quale la Cassa provvede alle erogazioni, secondo gli stati di avanzamento dei mutui concessi ai Comuni, alla riscossione delle rate di ammortamento, i cui importi sono trasferiti a fine esercizio sui conti correnti intestati alle Regioni, alle rilevazioni delle disponibilità inutilizzate, relative ai fondi assegnati alle singole Regioni ed al trasferimento delle stesse, alla rilevazione e ripartizione, effettuata nel 2004, secondo coefficienti stabiliti dalla delibera CIPE delle risorse non ancora ripartite ed al loro trasferimento alle Regioni.

Nel corso del 2013 non sono intervenute variazioni circa l'inquadramento normativo e, così come previsto dagli Accordi di programma che le Regioni hanno stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stati effettuati trasferimenti sul conto corrente n. 20120, derivanti dai rientri delle rate riferite all'anno 2012, per circa 543 mila euro. Inoltre, sono stati trasferiti alle Regioni richiedenti circa 1,7 milioni di euro, provenienti dalle risorse ripartite secondo i coefficienti stabiliti dalla delibera di programmazione del CIPE – biennio 1994-1995 e non utilizzate.

Si precisa che al 31 dicembre 2013 la consistenza dei conti correnti n. 20112 e n. 20120 ammontava rispettivamente a circa 1,3 milioni di euro e circa 221,9 milioni di euro.

2.3.3. Fondo per le demolizioni delle opere abusive⁵

Il Fondo è destinato alla concessione ai Comuni ed ai soggetti titolari dei poteri di cui all'art. 27, comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001⁶, di anticipazioni senza interessi sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive, disposti anche dalla autorità giudiziaria e per

⁴ Circolare 25 febbraio 2003, n. 1250 della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

⁵ Normativa di riferimento: legge 20 novembre 2003, n. 326, di conversione del DL 30 settembre 2003, n. 269.

⁶ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni in materia edilizia. L'art. 27 affida al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, la demolizione o il ripristino dello stato dei luoghi ove accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica.

le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Possono accedere al Fondo solo i Comuni nel cui territorio è stata realizzata l'opera abusiva, oggetto di provvedimento di demolizione.

Le anticipazioni devono essere restituite in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., entro sessanta giorni dalla scadenza, trattenendo le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai Comuni.

La dotazione del fondo risulta ad oggi pari a 50 milioni di euro.

Nel corso dell'esercizio 2013 DD.PP. ha concesso 64 anticipazioni a valere sulle risorse del fondo per un totale di 4,2 milioni di euro, tutte concentrate nel secondo semestre.

Le anticipazioni hanno riguardato quasi esclusivamente i Comuni della Regione Campania, ma sono pervenute richieste, seppur in termini numerici e di volumi inferiori, dalla Regione Lombardia, Piemonte, Puglia e Veneto. Da un punto di vista numerico le maggiori richieste afferiscono ai Comuni appartenenti alla Provincia di Napoli e alla Provincia di Salerno (rispettivamente 44 e 13), mentre in termini di volumi concessi circa l'87 per cento del totale ha riguardato i Comuni della Provincia di Napoli.

Analogamente a quanto rilevato per il 2012, la Regione Campania si conferma la principale destinataria dello strumento, confermando, pertanto, anche per il 2013 una percentuale di assorbimento sul totale superiore al 90 per cento.

Le erogazioni effettuate nel 2013 sono risultate pari a 500,6 mila euro (in diminuzione di oltre il 50 per cento rispetto al 2012, quando si erano attestate a quota 1,1 milioni di euro).

Al 31 dicembre 2013 l'ammontare concesso, ancora vigente, a valere sul Fondo rotativo ammonta a circa 21 milioni di euro e lo stock di erogato ad oltre 4 milioni di euro.

2.3.4. Fondo rotativo per il sostegno alle Imprese e gli investimenti in ricerca (FRI)

Il comma 354 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 ha istituito, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., un Fondo rotativo finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati come anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale.

Gli anni 2012-2013 sono stati contrassegnati da innumerevoli novità legislative che possono sintetizzarsi, innanzitutto, con l'abrogazione, da parte del comma 5, art. 30 del DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dei commi 361**bis**, 361**ter** e 361**quater** dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, introdotti precedentemente con l'articolo 8, comma 5 del DL 13 maggio 2011, n. 70.

Il richiamato decreto, nell'articolo 30, comma 1, ha modificato la legge 27 dicembre 2006, n. 296 aggiungendo, all'articolo 1, comma 855, il periodo "*gli interventi di cui al presente comma possono assumere anche la forma di contributi in conto interessi concessi dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a valere sulle proprie risorse a fronte di finanziamenti deliberati da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. al tasso di interesse vigente pro tempore, determinato con il decreto di cui all'articolo 1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*".

Inoltre, con i commi 2 e 3 si stabilisce che i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile, possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del FRI, destinando, nel limite massimo del 70 per cento, le risorse non utilizzate del FRI, individuate secondo le modalità di cui al comma 4 del medesimo DL n. 83 del 2012;

La dotazione iniziale del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge n. 311 del 2004, pari a 6 miliardi di euro, è stata interamente ripartita dalle delibere CIPE n. 76 del 15 luglio 2005, n. 45 del 22

marzo 2006, n. 167 del 22 dicembre 2006, n. 38 del 27 marzo 2008 e n. 101 del 18 novembre 2010.

Si evidenzia che nella seduta CIPE dell'11 dicembre 2013 il Comitato ha approvato la rimodulazione delle somme assegnate al settore agricolo, nell'ambito delle disponibilità del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, spostando a favore della misura agevolativa di cui ai contratti di filiera e di distretto la somma di 14.048.998,25 euro, originariamente destinati a operazioni di riordino fondiario.

Inoltre, l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e successive modificazioni, in particolare ai commi da 855 a 859, ha esteso l'ambito di operatività del FRI agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione. Di conseguenza, è stata incrementata la dotazione del FRI di ulteriori due miliardi di euro.

Nel corso del 2013, oltre a proseguire in misura marginale l'attività di convenzionamento tra la DD.PP. ed il Sistema Bancario, sono stati sottoscritti degli atti modificativi ai mandati già conferiti, al fine di adattare questi documenti alle nuove modalità di gestione del FRI, in seguito all'attivazione del nuovo portale web (Portale FRI-ONLINE) dedicato alla gestione dei rapporti tra i Soggetti Agenti e la DD.PP..

In data 20 giugno 2013 è stata sottoscritta tra il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e DD.PP. la convenzione per la regolamentazione, tra l'altro, dei rapporti inerenti la gestione dei Finanziamenti Agevolati a valere sul FRI concessi in relazione alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 66, comma 1, e successive modificazioni, che ha istituito i Contratti di Filiera o di Distretto, gestiti dal suddetto Ministero.

A tale convenzione hanno successivamente aderito diversi istituti bancari che ne sono diventati parte a tutti gli effetti.

A seguito di positiva valutazione del merito di credito da parte del Sistema Bancario, e delle conseguenti deliberazioni dei finanziamenti bancari ordinari, DD.PP. ha continuato a deliberare, nel corso del 2013, i Finanziamenti Agevolati relativi alle leggi n. 488 del 1992 e n. 46 del 1982, e al d.lgs. n. 297 del 1999.

Sulla base delle delibere di finanziamento, bancario ordinario e agevolato, i Soggetti Agenti, in attuazione dell'apposito mandato ricevuto dai Soggetti Finanziatori e da DD.PP., nei limiti delle risorse disponibili, hanno stipulato i relativi contratti di finanziamento.

Nel corso del 2013 la DD.PP. ha erogato complessivamente euro 130.883.750,89 a valere sulle risorse del Fondo (in flessione del 19 per cento rispetto ai circa 162 milioni di euro del 2012).

Al 31 dicembre 2013 lo stock di concessioni, a valere sul Fondo rotativo, ammonta a circa 1.581 milioni di euro, mentre lo stock erogato si è attestato a circa 893 milioni di euro.

2.3.5. Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra (Fondo Kyoto)

La legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 1110-1115 (legge finanziaria 2007), ha istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. un Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra, finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono state individuate le principali modalità attuative, per la destinazione delle risorse a impianti di microgenerazione; impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la produzione di elettricità e calore; motori elettrici industriali; efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario; eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali; sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni; pratiche di gestione forestale sostenibile.

L'ammontare complessivo del Fondo è di circa 600 milioni di euro, distribuiti in tre annualità di 200 milioni di euro ciascuna. Ai finanziamenti agevolati, di durata massima di sei anni (15 anni per i soggetti pubblici), viene applicato un tasso di interesse determinato dal

Ministro dell'Economia e delle Finanze dello 0,50 per cento annuo. Beneficiari dei finanziamenti agevolati saranno le persone fisiche, le persone giuridiche private, i condomini, le imprese e i soggetti pubblici.

Il primo ciclo di programmazione (200 milioni di euro) ha avuto il suo avvio il 16 marzo 2012, e si è concluso il 14 luglio 2012. A tale data sono pervenute 2.166 domande di ammissione al finanziamento agevolato delle quali n. 721 presentate per le 5 Regioni che si sono avvalse della facoltà di gestire direttamente le risorse loro assegnate tramite i relativi Enti gestori regionali e n. 1.445 la cui gestione spetta al Ministero dell'ambiente e alla DD.PP..

Delle 2.166 domande presentate online, 1.683 sono risultate fuori *plafond* (in maggioranza per la misura rinnovabili), di cui 62 sono rientrate in *plafond* entro il 31 dicembre 2012.

Nel corso del 2013 sono stati emessi 47 provvedimenti di ammissione al finanziamento agevolato, di cui 35 da parte del Ministero dell'ambiente e 12 da parte delle Regioni.

Al 31 dicembre 2013 lo stock di concessioni, a valere sul Fondo, ammonta a circa 5 milioni di euro, mentre lo stock erogato si è attestato a circa 0,3 milioni di euro.

Il Fondo Kyoto è stato, poi, rifinanziato dall'art. 57 del DL n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, recante "*Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della Green Economy*".

Il Fondo ha lo scopo di erogare finanziamenti a tasso agevolato per progetti e interventi nei settori della Green Economy ed in settori di attività connessi con la messa in sicurezza del territorio dai rischi idrogeologico e sismico.

Dalla data di entrata in vigore del DL n. 83 del 2012, è stato abrogato l'art. 1, comma 1112 della legge n. 296 del 2006, e a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 1110, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano nei settori di protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di "seconda e terza generazione"; ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali; ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel "solare termico", "solare a concentrazione", "solare termo dinamico", "solare fotovoltaico", biomasse, biogas e geotermia; incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di *social housing*; processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita.

Beneficiari dei finanziamenti agevolati sono le imprese sia in forma individuale che societaria o loro consorzi. Il Fondo mette a disposizione risorse per complessivi 460 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro riservati al finanziamento di interventi di ambientalizzazione e riqualificazione ricompresi nell'area definita del SIN di Taranto (DL n. 129 del 2012, art. 1, comma 8). Le domande di ammissione al finanziamento agevolato possono essere presentate nei 90 giorni successivi alla pubblicazione della Circolare attuativa in G.U. (avvenuta il 25 gennaio 2013), termine successivamente prorogato al 15 maggio 2013.

2.4. UBI Banca

2.4.1. Fondo di rotazione per l'incremento della produttività

Il Fondo in esame è stato istituito dall'art. 6 della legge n. 626 del 1954 per l'incremento della produttività attraverso la concessione di mutui a favore di piccole e medie imprese industriali, commerciali, agricole ed artigiane nonché di società cooperative e loro consorzi.

Lo stanziamento iniziale di 6.575 milioni di originarie lire non è stato ulteriormente implementato da altre risorse provenienti dal bilancio dello Stato, rimanendo alimentato dai rientri delle rate di ammortamento dei mutui concessi. Per questo Fondo è stata accesa apposita partita nel conto patrimoniale dello Stato.

Alla fine degli anni '90, nell'ambito del conferimento alle Regioni di funzioni e compiti dello Stato, il Fondo per l'incremento della produttività venne ricompreso tra quelli oggetto del trasferimento. In tal senso, si richiama in particolare l'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998. L'art. 10 del medesimo decreto ha introdotto una differenziazione tra le Regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, nel senso che per quest'ultime il trasferimento delle funzioni doveva avvenire con le modalità previste dai rispettivi statuti.

Successivamente, il dPCM 26 maggio 2000 ha previsto il trasferimento delle risorse alle regioni a statuto ordinario con decorrenza 1° luglio 2000. Per quanto concerne le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano il sistema di finanziamento resta in vigore fino a quando i rispettivi statuti non individuino le modalità del trasferimento. Ciò premesso, ai sensi della normativa richiamata, nel mese di luglio 2000 è stato disposto il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario, contestualmente al conferimento delle relative funzioni e compiti, delle risorse disponibili sul conto corrente di Tesoreria Centrale intestato al Fondo in esame.

Le Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna hanno adeguato i rispettivi statuti, consentendo il trasferimento delle risorse. Le Regioni Sicilia e Valle d'Aosta non vi hanno ancora provveduto.

Alla data del 31 dicembre 2012 alla Centrobanca S.p.A (poi UBI Banca) erano state concesse assegnazioni per un totale di circa euro 31,9 milioni. Nel corso del 2013 non ci sono state ulteriori assegnazioni, pertanto l'importo totale dei fondi assegnati risulta invariato. Centrobanca non ha effettuato prelievi nel 2013 per l'erogazione ai mutuatari, ne segue che il totale dei prelievi rimane pari a euro 26,6 milioni. La differenza tra il totale delle assegnazioni e quello dei prelievi rappresenta la consistenza dei fondi disponibili sui c/c delle Regioni e del Ministero dell'economia e delle finanze, che risulta al 31 dicembre di circa euro 5,2 milioni.

2.5. Banca Nazionale del Lavoro

2.5.1. Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione – Foncooper (gestione stralcio)

Trattasi di una gestione stralcio dopo il trasferimento alle Regioni delle risorse del "Fondo" istituito dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49 presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., per il finanziamento delle cooperative. L'Istituto, che ha provveduto ad istruire e finanziare le domande presentate entro il 30 giugno 2000, sta proseguendo nella gestione stralcio, trasferendo alle Regioni, semestralmente, le quote di rientro. Solo le Regioni Valle d'Aosta e Sicilia non hanno ancora provveduto ad attuare il decentramento amministrativo.

Il Fondo ha presentato nel corso della sua gestione criticità dovute ad insolvenze da parte delle aziende beneficiarie. Sono state disposte azioni legali per il recupero delle somme creditizie e attualmente sono in corso 56 contenziosi (si tratta di insolvenze pari a circa 28,2 milioni). Negli anni precedenti ne sono stati definiti già 72 (con un recupero di circa 21,1 milioni).

Complessivamente, al 31 dicembre 2013 sono stati trasferiti alle Regioni circa 187 milioni.

2.6. Invitalia S.p.A. Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (ex Sviluppo Italia)

Invitalia S.p.A. gestisce i seguenti fondi di rotazione:

a) il Fondo destinato alla concessione di finanziamenti per agevolare lo sviluppo del settore turistico e termale nelle aree depresse del Mezzogiorno (22 Legge n. 64 del 1986, art. 6, comma 2, lett. g).

Il Fondo, costituito nel 1991, è stato nel tempo confermato dalle disposizioni legislative che si sono succedute alla soppressione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno. E'

destinato alla concessione di finanziamenti a favore di società partecipate dall'Agenzia, per investimenti e azioni di sostegno allo sviluppo del settore turistico e termale. I prestiti sono concessi ad un tasso agevolato pari al 35 per cento del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto, per una durata massima di 15 anni.

Nel triennio 2007-2009 l'operatività del fondo ha subito forti rallentamenti, ma nel corso del triennio 2010-2012 il fondo è stato oggetto di riavvio graduale.

Nel corso del 2013 non sono state realizzate operazioni di impegno fondi, né di sottoscrizione di contratti di finanziamento; l'attività si è concentrata sull'erogazione di quote di finanziamenti agevolati.

Al 31 dicembre 2013 l'Agenzia ha stipulato con le società partecipate 24 contratti di finanziamento per circa euro 54 milioni; sono stati erogati complessivamente circa 52 milioni di euro.

Le disponibilità finali sono pari ad euro 25 milioni circa, a fronte di disponibilità iniziali di 26,4 milioni.

b) Il Fondo rotativo per le imprese per interventi a favore dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità (d.lgs. 21 aprile 2000, n. 185 e legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 72).

Il d.lgs. n. 185 del 2000 ha previsto misure agevolative, contributi a fondo perduto, in favore della nuova imprenditorialità, condotta da giovani imprenditori, nei settori della produzione dei beni e servizi alle imprese, con particolare riferimento ai settori dell'industria, dell'agricoltura e dei servizi alle imprese, dei servizi in specifici comparti, in agricoltura; finanzia le cooperative sociali, attività di lavoro autonomo in forma di ditta individuale, microimprese in forma di società di persone e *franchising*.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 72 della legge finanziaria 2003, che ha disposto che i contributi alla produzione ed agli investimenti affluissero in appositi Fondi rotativi, è stato istituito il Fondo in esame, disciplinato con d.m. 30 novembre 2004 che ne ha stabilito i criteri e le modalità di concessione da parte della Società.

In particolare l'art. 4 del decreto ministeriale sopra citato prevede, per la gestione dei mutui a tasso agevolato, l'istituzione di un fondo rotativo depositato su un apposito conto corrente infruttifero intestato a Sviluppo Italia, ora Invitalia S.p.A., presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Le disponibilità del fondo rotativo vengono accreditate dal Ministero dell'economia e delle finanze sul c/c infruttifero 22048 presso Banca d'Italia; da tale conto corrente vengono periodicamente prelevate le somme necessarie per effettuare esclusivamente erogazioni in conto mutuo agevolato, somme che vengono depositate sui c/c bancari fruttiferi presso la banca tesoriera, che esegue materialmente i bonifici bancari in favore dei beneficiari. Dal c.c. 10177 vengono eseguiti bonifici relativi al Titolo II (autoimpiego), dal c.c. 10176 i bonifici per il Titolo I (autoimprenditorialità); gli incassi delle rate dei mutui affluiscono su appositi conti correnti bancari presso la banca tesoriera, o su conto corrente postale, e periodicamente girocontati sul c.c. 22043. Le risorse relative agli incassi delle rate dei mutui accessi a valere sul fondo rotativo sono periodicamente girocontate sul c.c. 22048.

Le erogazioni effettuate nel corso del 2013 sono pari ad euro 74 milioni circa.

Le disponibilità finali al 31 dicembre 2013 sono di circa 216 milioni di euro, a fronte di disponibilità iniziali di 191,8 milioni.

2.7. Intesa Sanpaolo

2.7.1. Fondo Speciale Ricerca Applicata (FSRA) – (gestione stralcio)

Opera presso Intesa Sanpaolo S.p.A., dalla data del 1 gennaio 2000, Il Fondo speciale della ricerca applicata (FSRA), con una dotazione di 294 milioni di euro circa al 31 dicembre 2011, ridotti a 144 milioni dall'art.18, comma 8-sexies, del DL 21 giugno 2013, n.69, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98.

Il citato Fondo, istituito con legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è stato soppresso, con contestuale istituzione del Fondo Agevolazioni alla ricerca (FAR), dal d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297; si ritiene che le attività svolte possano essere considerate legittime esclusivamente in gestione stralcio di progetti presentati alla data del 31 dicembre 1999.

Nel corso del 2013, le stipule perfezionate da Intesa Sanpaolo hanno riguardato interventi per 1,1 milioni di euro; sono state effettuate erogazioni per 5,8 milioni.

Non si sono conclusi progetti di ricerca.

2.8. SIMEST S.p.A. Società italiana per le imprese all'estero

Con d.lgs. n. 143 del 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, è stata attribuita alla SIMEST S.p.A. – Società italiana per le imprese all'estero - la gestione di diversi interventi di sostegno finanziario alle esportazioni ed alla internazionalizzazione del sistema produttivo italiano che, in precedenza, era stata affidata al Mediocredito Centrale. L'attività riguarda la concessione di contributi per il pagamento degli interessi, a valere sul Fondo previsto dall'art. 3 della legge n. 295 del 1973, e la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo di rotazione ex art. 2, del DL n. 251 del 1981, poi convertito in legge n. 394 del 1981.

2.8.1. Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi

La SIMEST S.p.A., gestisce alcuni interventi di sostegno finanziario alle esportazioni ed alla internazionalizzazione del sistema produttivo italiano che operano attraverso fondi di rotazione. Dal Fondo, istituito dall'art. 3 della legge n. 295 del 1973, sono tratte le risorse per:

- la concessione di contributi sugli interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti, anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonché esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero (d.lgs. n. 143 del 1998);
- contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.A. e aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione Europea (art. 4, della legge n. 100 del 1990);
- contributi agli interessi alle piccole e medie imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese all'estero (art. 14 della legge n. 317 del 1991).

Per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per programmi di penetrazione commerciale, in Paesi diversi da quelli della Comunità Europea, attraverso la partecipazione a gare internazionali ed a studi di prefattibilità e fattibilità ed ai programmi di assistenza tecnica, fino all'entrata in vigore del DL n. 112 del 2008⁷, erano utilizzate le risorse del Fondo istituito dall'art. 2, del DL n. 251 del 1981⁸.

Con riferimento a questi ultimi interventi, si osserva che l'art. 6 del DL n. 112 del 2008 ha abrogato in parte l'art. 2 del DL n. 251 del 1981, ridefinendo le iniziative ammesse ai benefici di cui trattasi. Tale riforma risponde all'esigenza di rendere gli interventi di sostegno maggiormente flessibili e più rispondenti alle necessità del sistema imprenditoriale e dei mercati internazionali. In tale ambito, peraltro, è espressamente disposto che queste iniziative possano usufruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previste dai regolamenti comunitari.

La legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito il citato decreto-legge n. 112 del 2008, ha subito alcune modifiche nel 2012, tra le quali si segnala l'eliminazione della competenza del CIPE in relazione all'individuazione e definizione degli interventi di cui all'art. 6, comma 2,

⁷ DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

⁸ DL 28 maggio 1981, n. 251, convertito dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

lettera c), ovvero i c.d. “altri interventi prioritari”; alla determinazione di termini, modalità e condizioni degli interventi, attività e obblighi del gestore, funzioni di controllo, composizione e compiti del Comitato agevolazioni. Dette competenze sono esercitate dal Ministro dello sviluppo economico e, a partire dal 1° gennaio 2013, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Dopo la riforma il comma 2 di detto articolo 6 prevede che siano ammessi ai benefici la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati alla diffusione di nuovi prodotti e servizi, o all’acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti; gli studi di prefattibilità e di fattibilità, collegati ad investimenti italiani all’estero ed i programmi di assistenza tecnica ad essi collegati; altri interventi prioritari.

La SIMEST, inoltre, svolge per conto di FINEST le attività istruttorie e di erogazione di contributi a valere sul Fondo di cui all’art. 3, della legge n. 295 del 1973, relative agli investimenti in imprese estere partecipate da FINEST in Paesi dell’Europa centrale e orientale.

L’amministrazione dei Fondi è affidata ad un Comitato agevolazioni, istituito presso SIMEST.

Nel corso del 2013 il Comitato ha continuato a svolgere la sua attività con notevoli volumi operativi; sono state approvate 388 nuove operazioni, di cui 195 per un impegno di spesa pari a 222,6 milioni di euro, riguardanti interventi di concessione di contributi agli interessi a valere sul fondo 295/73; 193 per un impegno di spesa pari a 145,7 milioni di euro, relative alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul fondo 394/81.

Il notevole ricorso delle imprese agli interventi rende necessario che siano assicurati sufficienti stanziamenti sul bilancio dello Stato; in tal senso è da segnalare che il Fondo di cui alla legge n. 295 del 1973 è stato rifinanziato, con la legge di stabilità 2014, per 200 milioni di euro.

Il totale delle entrate dell’esercizio 2013 è di circa euro 315,2 milioni mentre il totale delle uscite di circa 284,1 milioni di euro. Le disponibilità finali al 31 dicembre 2013 ammontano ad 1,75 miliardi di euro.

• *FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER CREDITI ALL’ESPORTAZIONE (D.LGS. N. 143 DEL 1998, CAPO II, EX LEGGE N. 227 DEL 1977)*

Le risorse del Fondo sono destinate alla concessione di contributi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti all’esportazione, riguardanti forniture di origine italiana di macchinari, impianti, studi, progettazioni e lavori e relativi servizi, interventi previsti dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 143, per i crediti all’esportazione; alla concessione di contributi alle imprese italiane a fronte di crediti ottenuti per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese all’estero partecipate da SIMEST⁹, in Paesi non appartenenti all’UE; alla concessione di contributi alle imprese localizzate nel Triveneto a fronte di crediti ottenuti per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese all’estero, in Paesi dell’Europa centrale e orientale, partecipate da FINEST¹⁰.

Il Fondo¹¹ ha natura mista, in quanto accompagna la concessione di crediti all’esportazione alla concessione di contributi. Peraltro, con riferimento agli interventi previsti dalla legge n. 143 del 1998, la natura rotativa della gestione nasce dalle particolari modalità con cui opera.

Al fine di stabilizzare i tassi di interesse nei crediti all’esportazione, agli acquirenti esteri di beni e servizi italiani sono concessi finanziamenti a medio/lungo termine al tasso fisso

⁹ Legge 24 aprile 1990, n. 100.

¹⁰ Legge 9 gennaio 1991, n. 19.

¹¹ Alla base delle attività della SIMEST S.p.A. vi sono accordi internazionali che stabiliscono la parità di condizioni tra gli esportatori dei diversi Paesi OCSE che si avvalgono del sostegno pubblico, per assicurare una concorrenza internazionale basata esclusivamente sulla qualità ed il prezzo. Gli interventi sono regolati da due accordi internazionali: Accordo sui Sussidi e le Misure Compensative dell’OMC (ASCM – *Uruguay Round* del 1995), Accordo OCSE sui Crediti all’esportazione che beneficiano del sostegno pubblico, recepito nella normativa comunitaria.

Commercial Interest Reference Rate (CIRR), stabilito dall'OCSE, a fronte di una raccolta delle banche finanziatrici a tasso variabile. Quando il primo è superiore al secondo, il Fondo, semestralmente e per tutta la durata dei finanziamenti, concede contributi agli interessi pari alla differenza tra il costo variabile della raccolta ed il tasso fisso CIRR. Quando il tasso fisso è superiore, incassa la differenza, destinando i differenziali per la concessione di ulteriori interventi. L'operatività, di conseguenza, è condizionata in modo determinante dall'andamento dei differenziali.

Come si può osservare, la mancanza di obbligatorietà della restituzione dei finanziamenti a carico dei beneficiari, i rientri condizionati esclusivamente da fattori esterni quali gli andamenti dei tassi sui mercati internazionali configurano un'ipotesi di Fondo rotativo più formale che sostanziale.

Di norma, questo programma è utilizzato per operazioni di rilevante importo (oltre i 10 milioni) e con una durata media che eccede i sette anni, per la fornitura di impianti, infrastrutture e mezzi di trasporto. Generalmente, queste operazioni hanno come presupposto l'intervento assicurativo della SACE.

L'intervento ha come finalità la parificazione dei livelli di concorrenza tra i Paesi industriali e riguarda esclusivamente il comparto dell'*export* di beni di investimento. Non sono, pertanto, previste selezioni di settori produttivi o di aree territoriali.

2.8.2. Fondo di rotazione per la concessione di finanziamento a tasso agevolato ai sensi dell'art. 2, della legge n. 394 del 1981

Prima dell'entrata in vigore del DL n. 112 del 2008, il Fondo era destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato per interventi in Paesi non appartenenti alla UE¹².

Il DL n. 112 ha abrogato la legge n. 394 del 1981, ad eccezione dell'art. 2, commi 1 e 4 e di altri articoli, non rilevanti ai fini della presente relazione. Sono state soppresse le norme istitutive dei finanziamenti per gare internazionali (art. 3, della legge n. 304 del 1990), per gli studi di fattibilità ed i programmi di assistenza tecnica collegati ad esportazioni (art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 143 del 1998), e sono stati previsti nuovi interventi: programmi aventi caratteristiche di investimento riconducibili ai precedenti programmi di penetrazione commerciale e gli studi di fattibilità, prefattibilità ed i programmi di assistenza tecnica collegati ad investimenti, nonché i finanziamenti per la patrimonializzazione delle P.M.I. esportatrici. In particolare, il comma 2, dell'art. 6 del DL n. 112 prevede l'ammissione ai finanziamenti, la realizzazione di programmi di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero indirizzati all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture che, in prospettiva, devono assicurare la presenza stabile nei mercati di riferimento.

Il 6 novembre 2009 il CIPE ha deliberato in merito all'attuazione degli interventi di cui al comma 2, dell'art. 6. Solo nel mese di marzo 2010 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le relative delibere. Il Comitato agevolazioni ha assunto, in data 13 aprile 2010, una serie di delibere raccolte in tre circolari operative recanti, rispettivamente, la regolamentazione applicabile ai programmi di inserimento sui mercati esteri, agli studi e all'assistenza tecnica e ai finanziamenti per la patrimonializzazione delle piccole-medio imprese esportatrici.

Con l'art. 42, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto, n. 134, sono state apportate alcune modifiche all'art. 6

¹² I finanziamenti a tasso agevolato venivano concessi a sostegno di imprese italiane: a) per la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale in Paesi non appartenenti all'Unione Europea (legge n. 394 del 1981, art. 2); b) a fronte di spese per la partecipazione a gare internazionali in Paesi non appartenenti alla UE (legge n. 304 del 1990, art. 3); c) a sostegno di spese relative a studi di prefattibilità e fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse, il cui corrispettivo è costituito in tutto o in parte dal diritto di gestire l'opera, nonché delle spese relative a studi di fattibilità e a programmi di assistenza tecnica collegati alle esportazioni ed agli investimenti italiani all'estero in Paesi non appartenenti alla UE (d.lgs. n. 143 del 1998, art. 22, comma 5).

della legge n. 133 del 2008, sia introducendo una riserva di destinazione alle P.M.I. pari al 70 per cento annuo delle risorse del Fondo di cui alla legge n. 394 del 1981, sia attribuendo al Ministro dello sviluppo economico, anziché al CIPE di definire con decreto i compiti, i termini, le modalità e le condizioni delle iniziative che possono fruire delle agevolazioni finanziarie, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonché la composizione e i compiti del Comitato agevolazioni. Il decreto ha sostituito le delibere del CIPE e ha apportato alcune modifiche ai finanziamenti, in particolare per la patrimonializzazione delle P.M.I. esportatrici; ha introdotto un nuovo intervento in merito alla promozione del marchio italiano destinato a finanziare la partecipazione delle stesse a fiere e mostre nei mercati extra UE.

Da ultimo si evidenzia come l'art.1, comma 27, della legge di stabilità 2014, abbia disposto che le risorse del Fondo ex legge n. 394 del 1981 per l'anno 2014 siano incrementate di 50 milioni di euro.

Il Fondo viene rendicontato con un unico documento, dal quale risultano i dati complessivi afferenti anche ai sottoconti di seguito elencati.

Il totale delle entrate dell'esercizio 2013 è di circa euro 46,4 milioni mentre il totale delle uscite di circa euro 59,7 milioni. Le disponibilità al 31 dicembre 2013 ammontano ad euro 266,6 milioni.

A) Finanziamenti a tasso agevolato di programmi di inserimento sui mercati esteri (articolo 2, legge 394 del 1981, poi legge n. 133 del 2008, articolo 6, comma 2, lettera a; legge n. 134 del 2012, articolo 42, comma 1)

Il d.m. 21 dicembre 2012 ha individuato le caratteristiche principali dei finanziamenti agevolati e ha introdotto alcune innovazioni.

I finanziamenti hanno ora una durata massima di sei anni, rispetto ai sette previsti dalla precedente circolare n. 2 del 2010, di cui due di preammortamento. Con riguardo alla misura del tasso agevolato, nel corso del 2013 quest'ultimo è stato pari a 0,50 per cento (15 per cento del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria, con il limite dello 0,50 per cento annuo), partendo da un tasso di riferimento medio dell' 1,60 per cento.

Per quanto attiene i volumi di attività, nel 2013 le operazioni accolte sono state 171 per 142,9 milioni di euro, in aumento del 33 per cento circa sia in termini di numero che di importo rispetto all'anno precedente (129 operazioni accolte per 107,7 milioni di euro).

Con riferimento alle domande di finanziamento presentate, non si registrano variazioni significative nel 2013 rispetto al 2012, con 212 richieste pervenute (216 nel 2012).

Nell'esercizio di riferimento, inoltre, non sono state approvate dal Comitato o sono state archiviate (per rinuncia o per documentazione carente) 77 operazioni, cioè il 36 per cento di quelle pervenute.

B) Finanziamenti agevolati per studi di prefattibilità e fattibilità e per i programmi di assistenza tecnica (legge n. 133 del 2008, articolo 6, comma 2, lettera b; legge n. 134 del 2012, articolo 42, comma 1)

Trattasi di finanziamenti agevolati concessi alle imprese per le spese relative a studi di prefattibilità e fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse, il cui corrispettivo è costituito in tutto o in parte dal diritto di gestire l'opera, ovvero per le spese relative a programmi di assistenza tecnica e studi di fattibilità collegati alle esportazioni ed agli investimenti italiani all'estero.

Anche con riferimento a tali finanziamenti, il d.m. 21 febbraio 2012 ha introdotto alcune modifiche demandando al Comitato Agevolazioni il compito di emanare le specifiche delibere applicative. In tal senso il Comitato ha approvato il 2 dicembre 2013 la circolare n. 6 del 2013, la quale entrerà in vigore alla data di pubblicazione sul sito Internet della SIMEST S.p.A.

I finanziamenti hanno una durata massima di tre anni (studi) e tre anni e mezzo (programmi di assistenza tecnica), rispetto ai cinque previsti dalla precedente circolare n. 3 del 2010.